

Le domande di adesione all'autorizzazione debbono essere inoltrate alle Province con le modalità descritte nell'allegato 1), punto F) della D.D. n. 597/DB1004

F) Modalità per la presentazione e l'inoltro delle domande di adesione all'autorizzazione

1. La Regione e le Province attiveranno, a far data dal 20 gennaio 2010, una procedura informatizzata, quale supporto alla redazione della domanda di adesione all'autorizzazione. La procedura sarà accessibile tramite i siti web istituzionali delle Province e tramite il sito regionale <http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sipap/>. Per l'accesso alla procedura è necessario che il legale rappresentante dell'ente o impresa che presenta la domanda oppure il soggetto da esso delegato alla presentazione della domanda stessa, disponga di un certificato digitale rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto da CNIPA ([http://www.cnipa.gov.it/Sezione_firma_digitale - Elenco dei certificatori accreditati - Certificatori attivi](http://www.cnipa.gov.it/Sezione_firma_digitale_-_Elenco_dei_certificatori_accreditati_-_Certificatori_attivi)).
2. La modulistica di cui agli Allegati 2A, 2B, 2C sarà pubblicata sui siti web istituzionali delle Province e sul sito regionale <http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sipap/> in formato utilizzabile da parte dell'ente o dell'impresa che intenda procedere alla compilazione della domanda senza usufruire della procedura informatizzata di cui al punto precedente.
3. L'utilizzo della procedura di cui al punto 1 consentirà:
 - a) l'inserimento della domanda e dei relativi allegati e l'inoltro della domanda tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall'applicativo, nel caso in cui la Provincia e/o il Comune ricevente renda appositamente disponibile uno specifico indirizzo di PEC;
 - b) la stampa della domanda e dei relativi allegati per la sottoscrizione e la spedizione per posta ordinaria, nel caso in cui non sia possibile la trasmissione alla Provincia e/o al Comune tramite PEC.
4. Qualora la domanda venga redatta utilizzando la procedura di cui al punto 1, anche nel caso in cui non sia trasmessa tramite PEC, l'ente o l'impresa è esonerato dall'inoltro della copia della domanda all'ARPA.